

## FAQ BANDO VQR 2015-2019

*Aggiornate al 9 Aprile 2020*

1) D: Il calcolo dei prodotti attesi si riferisce all'intera Istituzione o a ciascun Dipartimento?

R: L'articolo 6, comma 1 del bando prevede che l'Istituzione conferisca i prodotti tenendo conto delle scelte proposte dal Dipartimento. Ne consegue che, pur restando in capo all'Istituzione la responsabilità del conferimento, l'oggetto di valutazione della VQR è rappresentato dai dipartimenti: quindi, come stabilito all'art. 4 comma 2 delle Linee guida MIUR, il calcolo è riferito alla singola struttura. A titolo esemplificativo, se al Dipartimento A dell'Istituzione X afferiscono 30 ricercatori, l'Istituzione dovrà conferire in ogni caso per tale Dipartimento 90 prodotti (al lordo di eventuali riduzioni), scegliendo tali prodotti tenendo conto delle scelte proposte dal Dipartimento. Resta pacifico che ogni singolo ricercatore non può presentare più di 4 prodotti.

2) D: SE ad un ricercatore sono stati associati già quattro prodotti e SE all'Università è richiesto un prodotto aggiuntivo riferibile allo stesso coautore (caso esposto all'Art. 6, Comma 7), è consentito superare il numero massimo di prodotti associabili a tale ricercatore strutturato, che è pari a 4 (art. 5 al comma 8)?

R: Ai sensi dell'art. 6 comma 7 è possibile superare il numero massimo di prodotti associabili a un ricercatore strutturato perché il prodotto in questione è un prodotto aggiuntivo che l'Istituzione sarebbe tenuta a conferire.

3) D: In riferimento all'Art. 6, Comma 5 (Coautori pari o superiore a 6) si chiede di chiarire in modo esplicito, come fatto per il caso di prodotti con numero di coautori pari o inferiore a 5 (comma 4, lettera b), il numero delle volte in cui può essere presentato un prodotto in caso di coautori appartenenti allo stesso Dipartimento. Le indicazioni fornite al comma 5, tabella 4, infatti, fanno riferimento solo al caso di autori di Dipartimenti diversi della stessa Istituzione.

R: L'Istituzione potrà conferire a valutazione lo stesso prodotto una volta per Dipartimento, indipendentemente dal numero di coautori del prodotto.

4) D: In riferimento all'Art. 6, Comma 5 (Coautori pari o superiore a 6), Tabella 4: "Nel caso di prodotti frutto di collaborazioni internazionali in cui primo o ultimo autore, ovvero *corresponding author*, siano studiosi afferenti a Istituzioni straniere e in cui la maggioranza delle Istituzioni coinvolte sia straniera, ma nella cui lista dei coautori siano presenti anche studiosi afferenti a Istituzioni italiane, è consentita la presentazione del prodotto [..]"

è da intendersi che il prodotto sia presentabile da un autore italiano qualunque sia la sua posizione autore oppure, anche in questo caso, è necessario che occupi una delle tre posizioni chiave?

R: È possibile il conferimento del prodotto anche se non si è nelle tre posizioni di primo, ultimo o *corresponding author* ma tale contributo dovrà essere attestato dall'istituzione nella Scheda di conferimento dei prodotti di cui all'Allegato 1 del bando VQR 2015-2019, in un testo libero. In tal caso il numero di istituzioni che può conferire il prodotto è pari 5. È comunque possibile che il prodotto conferito alla VQR venga presentato da un numero superiore a 5 Istituzioni, in questo caso sarà necessario conferire un prodotto aggiuntivo riferito al medesimo coautore, come prevede il comma 7 dell'art. 6 del bando VQR 2015-2019.

5) D: In riferimento in riferimento all'Art. 6, Comma 5 (Coautori pari o superiore a 6), Tabella 4: "In tal caso la qualificazione del contributo dell'autore o degli autori è attestata dalle Istituzioni nell'Allegato 1"

si chiede di esplicitare il criterio di qualificazione del contributo da utilizzare, ossia, date le aree di riferimento è da intendersi valido sempre il criterio della posizione dell'autore nella lista autori?

R: Limitatamente alle Aree 5, 6 e 7 è sempre valido il criterio della posizione dell'autore nella lista autori; nel caso di prodotti delle aree 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13a, 13b, 14, come all'Allegato 1 del già

richiamato bando: «(..) le Istituzioni descrivono il contributo significativo fornito dal coautore alla ricerca o attraverso un campo libero (massimo 100 parole) o attraverso la selezione della tipologia di contributo che sarà definita nella procedura di conferimento dei prodotti.»

6) D: Possono essere conferiti i prodotti attribuiti a ricercatori (individuati secondo l'art.4 comma 1, lettera a del bando) che al 1° Novembre 2019 risultano in aspettativa?

R: Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del bando VQR 2015-2019, solo i prodotti dei ricercatori che risultino in servizio alla data del 1° novembre 2019 saranno considerati ai fini della valutazione.

Quindi, il calcolo dei prodotti da conferire a valutazione per una Istituzione, e le relative scelte di usufruire delle esenzioni/riduzioni previste, è composto sulla base del numero dei ricercatori in servizio presso l'Istituzione alla data del 1/11/2019.

7) D: In riferimento all'Art. 5 comma 8, qual è il numero massimo di prodotti associabili ad un ricercatore dell'Università accreditato da un Ente di ricerca (EPR o Istituzioni diverse)?

R: Con riferimento all'art. 5 comma 5 lett. b) del bando VQR gli EPR e le Istituzioni diverse, insieme al numero di prodotti che sono chiamati a conferire per i propri affiliati, conferiranno 1 prodotto per ogni ricercatore ad esse affiliato. Il calcolo dei prodotti attesi per le Università è composto per Dipartimento, ad esso è demandata la scelta nella composizione di quel 'triplo' del numero di ricercatori in servizio al 1/11/2019, con il vincolo di non superare il massimo di 4 prodotti per ricercatore.

Per essere più espliciti, un ricercatore in servizio presso l'Università e che è anche affiliato a un EPR, potrà ordinariamente conferire 3 prodotti per il suo Ateneo e 1 per l'EPR; per l'Ateneo potrà conferire fino ad un massimo di 4 prodotti e per l'EPR potrà conferire al massimo 2 prodotti. Questo vale per tutti i ricercatori dell'ateneo senza differenze.

8) D: In riferimento all'Art. 10, Comma 1, Lettera c), si conferma che il titolo di dottore di ricerca deve essere stato conseguito nel periodo 2012-2016 presso l'Ateneo in cui il ricercatore presta servizio al 1 Novembre 2019?

R: Tale profilo sarà riferito esclusivamente all'Istituzione presso la quale il ricercatore ha acquisito il titolo di dottore di ricerca.

9) D: Nell'Art. 4, Comma 3, viene disciplinato il caso in cui i ricercatori siano affiliati ad EPR. A tal proposito si chiede conferma del fatto che per essere considerati come tali debbano sussistere le seguenti due condizioni:

1) Il ricercatore deve aver ricevuto un incarico formale di ricerca ancora attivo alla data del 1° novembre 2019 per almeno tre anni nel quinquennio 2015-2019 (anche non continuativi)

2) Inoltre, in aggiunta:

a. deve aver ricevuto dall'ente un finanziamento di ricerca,

OPPURE

b. deve aver preso parte a ricerche finanziate dall'ente,

OPPURE

c. deve aver usufruito delle strutture di ricerca dell'Ente.

R: Possiamo confermare che la sua interpretazione dell'art. 4 comma 3 del bando VQR è corretta.

10) D: I ricercatori che alla data del 1/11/19 hanno ricevuto la nomina e alla data del 4/11/19 hanno preso servizio devono essere considerati ai fini dell'attribuzione dei prodotti?

R: I ricercatori che hanno ricevuto la **nomina** al 1/11/19 sono da considerarsi ai fini del computo dei prodotti del Dipartimento.

11) D: Si applica la tabella 3 dell'art. 5 comma 6 relativa alle possibili esenzioni a un RTDB che è diventato RTDB nell'arco temporale 2015-2019 MA CHE ERA GIA' IN SERVIZIO PRESSO IL NOSTRO ATENEO COME RTDA?

R: Il ricercatore in ipotesi dovrà presentare un numero di prodotti parametrato al periodo di servizio maturato a decorrere dalla data di prima assunzione a prescindere dalla qualifica.

12) D: In riferimento all'art 9, comma 2 del bando VQR 2015-2019, è possibile presentare alla valutazione più di due casi studio riferibili all'intera Istituzione E RICONDUCIBILI A TUTTI i dipartimenti dell'Ateneo? Oppure in questo modo si supera per ciascun Dipartimento il limite massimo previsto dal bando (pari a due casi studio)?

R: Qualora l'intervento sia riferibile all'intera Istituzione ovvero all'Amministrazione Centrale o a Centri Interdipartimentali, il caso studio potrà essere riferito all'Istituzione (caso di studio istituzionale/interdisciplinare). Andranno comunque indicati tutti i dipartimenti coinvolti a vario titolo. Va comunque precisato che in caso di casi studio dipartimentali o interdipartimentali, lo stesso dipartimento non può essere indicato come dipartimento di riferimento per più di 2 casi.

13) D: In riferimento all'Art. 6, comma 8, viene disciplinato il caso in cui il GEV non riconosca, motivandolo, il contributo significativo per uno o più coautori associato ad un numero di istituzioni superiore ai massimi di cui ai Commi 4 e 5. A). In che modo, e secondo quali criteri, il GEV verifica la significatività del contributo di un co-autore? B). Tale operazione di verifica della significatività del contributo di un co-autore viene eseguita soltanto in caso di prodotto eccedente oppure viene eseguita in relazione a tutti i prodotti conferiti?

R: La verifica della significatività del contributo dei coautori avverrà mediante una valutazione di merito del prodotto in questione da parte dei componenti del GEV di competenza. I criteri per condurre tale valutazione, sia per i prodotti eccedenti che per i prodotti non eccedenti il numero di istituzioni fissati ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del Bando VQR, saranno indicati in un apposito Documento sui criteri per la valutazione redatto dal GEV e pubblicato sul sito dell'ANVUR entro il 1 luglio 2020 (come da Cronoprogramma aggiornato: <https://www.anvur.it/news/nuovo-cronoprogramma-della-vqr-2015-2019/>).

14) D: Si propone il caso di una Ricercatrice in servizio come RTD-A dal 18/12/2017 che ha usufruito di un congedo per maternità dal 9/04/2019 al 18/09/2019.

con riferimento al numero di prodotti da conferire tenendo conto delle esenzioni/riduzioni previste dal Bando (tabella 3 dell'art. 5 comma 6) se si considera la data di PRESA DI SERVIZIO ne dovrebbe conferire 1, se si considera il CONGEDO DI MATERNITÀ (che in questo caso è superiore a 5 mesi) ne dovrebbe conferire 2.

Tale Ricercatrice quanti prodotti deve ordinariamente conferire?

R: In caso di più congedi relativi a periodi differenti nel quinquennio, i periodi di congedo si cumulano. In caso di più situazioni specifiche nello stesso periodo, si considera la situazione a cui è associato il numero di prodotti attesi più basso.

15) D: Possono essere considerati "in servizio" alla data del 1/11/2019, e quindi PARTECIPANTI al bando VQR 2015-2019) docenti/ricercatori che si trovano IN QUELLA DATA (01/11/2019) in una delle seguenti condizioni?

a) Aspettativa ai sensi degli art. 12 e 13 DPR 382/80 ;

- b) Aspettativa ai sensi dell'art. 19 c.6 Dlgs 165/2001;
- c) Aspettativa per incarico primario ospedaliero ai sensi DLgs. 517/99;
- d) Aspettativa per motivi di salute;
- e) Aspettativa senza assegni art. 7 co.2 Legge 240/10;
- f) Attività didattica e ricerca presso Università o Enti di Ricerca;
- g) Autorizzazione art.17 c.1 DPR 382/80 (anno sabbatico);
- h) Congedo per motivi di studio ai sensi art. 8 L.349/58;
- i) Congedo di maternità ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 151/2001;
- l) Congedo straordinario per gravi motivi di famiglia;
- m) Fuori ruolo per incarico c/o la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
- n) Sospensione per motivi giudiziari.

La domanda quindi fa riferimento a cosa si intende per "IN SERVIZIO" (alla data del 91/11/2019)?

R: Confermiamo che i ricercatori in servizio presso l'Università che si trovano nelle condizioni indicate (aspettativa o congedo) alla data del 1/11/2019 sono da considerarsi "in servizio" a quella data e sono pertanto accreditabili.

Gli stessi, a seconda delle specifiche situazioni indicate, avranno diritto a riduzioni del numero di prodotti attesi ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Bando VQR.